

Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab)

del ...

Avamprogetto del 21.05.2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione
federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni e principi generali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e disciplina:

- i requisiti dei prodotti stessi e degli imballaggi;
- i divieti e le limitazioni all'immissione in commercio e i test d'acquisto;
- la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione;
- gli obblighi di notifica;
- i compiti e le competenze delle autorità, il trattamento dei dati e il finanziamento dell'esecuzione.

² Con la presente legge si intende:

- ridurre il consumo dei prodotti del tabacco;
- limitare gli effetti nocivi del consumo dei prodotti del tabacco.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica ai prodotti del tabacco; le disposizioni sulla pubblicità si applicano altresì a tutti gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato.

² Non si applica ai prodotti del tabacco che i consumatori:

- coltivano, producono o lavorano direttamente per uso personale;
- importano direttamente per uso personale; è fatto salvo l'articolo 11.

RS

¹ RS 101
² FF

2014-.....

³ Non si applica ai prodotti che ricadono nel campo d'applicazione della legge federale del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici o della legge federale del 3 ottobre 1951⁴ sugli stupefacenti.

⁴ Sono fatte salve le prescrizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione secondo la legge federale del 24 marzo 2006⁵ sulla radiotelevisione (LRTV).

Art. 3 Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge si intende per:

- prodotti del tabacco*: prodotti costituiti da parti di foglie delle piante del genere *Nicotiana* (tabacco) e destinati in particolare a essere fumati, inalati, fiutati o masticati;
- immissione in commercio*: la detenzione, l'importazione e l'offerta in vista della consegna ai consumatori a titolo oneroso o gratuito e la consegna stessa;
- sponsorizzazione*: ogni tipo di contributo a una manifestazione o attività, nonché ogni tipo di sostegno offerto a persone singole allo scopo o con l'effetto diretto o indiretto di promuovere il consumo di prodotti del tabacco;
- test d'acquisto*: acquisto o tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco da parte di un minorenni appositamente incaricato.

² Sono assimilati ai prodotti del tabacco:

- i prodotti che non contengono tabacco destinati a essere fumati;
- i prodotti che non contengono tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco e che liberano determinate sostanze contenenti nicotina destinate a essere inalate (segnatamente le sigarette elettroniche).

³ Nella misura in cui ciò è necessario per la protezione della salute, il Consiglio federale può inoltre assimilare ai prodotti del tabacco, per singole disposizioni della presente legge, anche prodotti che non contengono tabacco, ma sono utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco e che liberano determinate sostanze non contenenti nicotina destinate a essere inalate.

Sezione 2: Principi

Art. 4 Immissione in commercio e controllo autonomo

¹ Chi immette in commercio prodotti del tabacco deve assicurarsi che siano rispettati i requisiti fissati nella presente legge. È tenuto a effettuare autonomamente questo controllo.

³ RS 812.21

⁴ RS 812.121

⁵ RS 784.40

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo controllo autonomo e la relativa documentazione. Può dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi.

Art. 5 Protezione dagli inganni

¹ La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti del tabacco, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori.

² Sono ingannevoli se suscitano nei consumatori un'idea sbagliata circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti.

³ È vietato l'impiego di indicazioni, marchi e simboli, nonché di altri segni che possono dare l'impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.

Capitolo 2: Requisiti dei prodotti del tabacco e degli imballaggi e limitazioni all'immissione in commercio

Sezione 1: Composizione ed emissioni dei prodotti del tabacco

Art. 6

¹ I prodotti del tabacco non devono contenere alcuna sostanza nociva per la salute di cui il consumatore non si aspetti la presenza.

² Il Consiglio federale può stabilire la quantità massima degli ingredienti utilizzati per i prodotti del tabacco.

³ Può vietare ingredienti che:

- a. non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1; o
- b. aumentano in maniera rilevante la tossicità o il potenziale di dipendenza o facilitano l'inalazione.

⁴ Stabilisce le quantità massime di determinate sostanze particolarmente nocive per la salute contenute nelle emissioni dei prodotti del tabacco. Può stabilire norme tecniche per limitare queste sostanze.

⁵ Se sussistono ancora incertezze a livello scientifico in merito ai rischi per la salute, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può prendere misure provvisorie nell'attesa che siano disponibili ulteriori informazioni per una più completa valutazione dei rischi.

Sezione 2: Imballaggi

Art. 7 Caratterizzazione e avvertenze

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni generali e avvertenze devono recare gli imballaggi dei prodotti del tabacco.

² Disciplina la posizione, la forma e la lingua di tali indicazioni.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi.

Art. 8 Pacchetti di sigarette

¹ Le sigarette possono essere consegnate solo in pacchetti.

² Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di sigarette contenute in ogni pacchetto.

Sezione 3: Limitazioni all'immissione in commercio

Art. 9 Divieto di determinati prodotti del tabacco per uso orale

I prodotti del tabacco sotto forma di polvere, granulato a grana fine o una combinazione di dette forme, in particolare presentati in sacchetti monoporzione o in sacchetti porosi, e destinati all'uso orale, ma non a essere fumati, inalati o masticati, non possono essere immessi in commercio.

Art. 10 Notifica dei prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 prima della consegna

¹ Chi fabbrica o importa i prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuto a notificarli all'UFSP prima di metterli a disposizione per la prima volta per la consegna.

² Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della notifica.

Art. 11 Limitazioni all'importazione per prodotti destinati a uso personale

Il Consiglio federale può limitare la quantità di prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni della presente legge che un consumatore può importare per uso personale.

Art. 12 Obbligo successivo all'immissione in commercio

¹ Chi constata di aver immesso in commercio un prodotto del tabacco che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 deve provvedere a che i consumatori siano danneggiati il meno possibile richiamando o ritirando il prodotto.

² Il Consiglio federale può stabilire quali informazioni su tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all'UFSP.

⁶ RS 232.11

Capitolo 3: Limitazioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione

Art. 13 Pubblicità

¹ La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato è vietata:

- a. nelle seguenti forme:
 1. si rivolge specificamente ai minorenni,
 2. lascia intendere che i prodotti del tabacco siano benefici per la salute o mette in relazione i prodotti del tabacco con uno stile di vita positivo,
 3. mette a confronto informazioni sui prezzi o promette regali o altre agevolazioni;
- b. sui seguenti supporti pubblicitari:
 1. oggetti d'uso che non hanno alcun rapporto con i prodotti del tabacco,
 2. superfici interne o esterne di mezzi di trasporto pubblici,
 3. quotidiani, riviste o altre pubblicazioni,
 4. manifesti o qualsiasi altra forma di pubblicità all'aperto visibile da spazi pubblici,
 5. radio e televisione conformemente alle disposizioni della LRTV⁷,
 6. contenuti inviati per posta o diffusi tramite media elettronici, in particolare Internet o giochi per computer; sono esclusi gli invii o i messaggi indirizzati direttamente a consumatori adulti,
 7. spot e altri annunci pubblicitari nei cinema;
- c. nei seguenti luoghi:
 1. spazi interni ed esterni di edifici o parti di edifici destinati a uso pubblico e aree annesse a tali edifici,
 2. campi sportivi e manifestazioni sportive,
 3. luoghi e manifestazioni frequentati principalmente da minorenni.

² I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:

- a. alle pubblicazioni provenienti dall'estero non destinate principalmente al mercato svizzero;
- b. alla pubblicità che si rivolge a persone attive nel settore del tabacco.

Art. 14 Promozione delle vendite

La promozione delle vendite dei prodotti del tabacco è vietata se prevede la consegna gratuita, sconti limitati nel tempo e nello spazio e rivolti a un determinato gruppo di persone o la consegna di regali o premi; sono escluse le promozioni che si rivolgono a persone attive nel settore del tabacco.

⁷ RS 784.40

Art. 15 Sponsorizzazione

¹ La sponsorizzazione è vietata per:

- a. attività e manifestazioni che si svolgono in Svizzera e che hanno un carattere internazionale in quanto:
 1. si svolgono in parte all'estero, o
 2. hanno ulteriori effetti transfrontalieri;
- b. persone che si esibiscono in occasione delle attività e delle manifestazioni di cui alla lettera a.

² È vietato ricavare vantaggi dalla sponsorizzazione di cui al capoverso 1.

Art. 16 Avvertenza

¹ La pubblicità per i prodotti del tabacco e i riferimenti a sponsorizzazioni devono recare un'avvertenza di cui all'articolo 7.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati riferimenti a sponsorizzazioni.

Art. 17 Ulteriori limitazioni dei Cantoni

I Cantoni possono ulteriormente limitare la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco.

Capitolo 4: Consegna a minorenni e da parte di minorenni e test d'acquisto

Art. 18 Consegna a minorenni e da parte di minorenni

¹ La consegna di prodotti del tabacco a minorenni e la consegna di prodotti del tabacco da parte di minorenni sono vietate.

² È vietata inoltre la cessione a terzi allo scopo di aggirare il limite d'età.

³ I punti vendita devono esporre in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna a minorenni.

⁴ I prodotti del tabacco possono essere venduti in distributori automatici solo se questi ultimi non sono accessibili ai minorenni.

Art. 19 Test d'acquisto

¹ L'autorità cantonale competente può effettuare o disporre test d'acquisto al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna dei prodotti del tabacco.

² I risultati dei test d'acquisto possono essere utilizzati in procedimenti penali o procedure amministrative contro imprese soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i minorenni coinvolti e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
 - b. i test d'acquisto sono effettuati dalle autorità o da organizzazioni specializzate riconosciute;
 - c. i minorenni coinvolti sono stati sottoposti a un esame per accertare la loro idoneità all'attività prevista e sono stati adeguatamente preparati;
 - d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;
 - e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la vera età del minorenne;
 - f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.
- ³ Il Consiglio federale disciplina in particolare:
- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
 - b. i dettagli riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni impiegati;
 - c. i requisiti che la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato devono soddisfare;
 - d. le comunicazioni ai punti vendita interessati.

Capitolo 5: Obblighi di notifica

Art. 20 Notifica della composizione dei prodotti

¹ Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a notificare annualmente all'UFSP la composizione di tali prodotti immessi in commercio sul mercato svizzero.

² Il Consiglio federale disciplina il contenuto e i dettagli della notifica. Tiene conto dei segreti di fabbricazione.

³ L'UFSP pubblica i dati ricevuti in Internet.

Art. 21 Notifica delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione

¹ Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a notificare annualmente all'UFSP l'ammontare delle spese sostenute per la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connesse a questi prodotti.

² Il Consiglio federale disciplina il contenuto e i dettagli della notifica.

³ L'UFSP pubblica gli importi complessivi per ogni categoria di spesa in Internet.

Capitolo 6: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 22 Compiti esecutivi

¹ La Confederazione ha i seguenti compiti esecutivi:

- a. controllo dei prodotti del tabacco al momento dell'importazione;
- b. adempimento dei restanti compiti che le sono conferiti espressamente dalla presente legge.

² Può in singoli casi delegare determinate analisi di laboratorio e la decisione definitiva al Cantone interessato.

Art. 23 Vigilanza e coordinamento

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Coordina le misure d'esecuzione e l'attività di informazione se è importante garantire un'esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare:

- a. prescrivere ai Cantoni determinate misure in vista di un'esecuzione uniforme;
- b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d'esecuzione.

Art. 24 Rilevazioni e studi scientifici

La Confederazione può effettuare rilevazioni e studi scientifici per avere una panoramica del mercato e prendere eventuali misure.

Art. 25 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. A questo scopo tiene conto degli accordi internazionali, nonché delle direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e ha la facoltà di dichiararle applicabili. Nell'attuazione dei compiti federali lascia inoltre ai Cantoni un sufficiente margine di manovra.

² Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all'UFSP.

Art. 26 Cooperazione internazionale

¹ Le autorità federali cooperano con le autorità e le istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

² Il Consiglio federale può autonomamente concludere accordi internazionali di cooperazione tecnica per l'attuazione della presente legge, in particolare in merito alla partecipazione della Svizzera a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o per le autorità.

Sezione 2: Cantoni

Art. 27

¹ I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione della presente legge per quanto non di competenza della Confederazione.

² Emanano le disposizioni d'esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei propri organi d'esecuzione nel quadro della presente legge.

³ Portano a conoscenza delle autorità federali le proprie disposizioni d'esecuzione.

⁴ Coordinano l'esecuzione a livello intercantonale.

Sezione 3: Informazione del pubblico

Art. 28

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute, noti o presunti, dei prodotti del tabacco.

² Informano il pubblico in particolare:

- a. sulle proprie attività di controllo e sulla loro efficacia;
- b. sugli ingredienti nocivi per la salute inattesi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 di cui si è rilevata la presenza in un prodotto del tabacco offerto sul mercato e sul comportamento da tenere rispetto a questo prodotto.

³ Possono informare il pubblico in particolare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute e della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di prodotti del tabacco.

Sezione 4: Controlli ufficiali e misure

Art. 29 Controlli ufficiali

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato dei prodotti del tabacco e a controllare la pubblicità, la promozione delle vendite e la sponsorizzazione connessa ai prodotti del tabacco.

² A questo scopo possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso:

- a. forniscano le necessarie informazioni;
- b. permettano di prendere visione di tutti gli atti e i registri rilevanti, nonché di produrre copie dei documenti rilevanti;
- c. effettuino accertamenti o permettano di effettuare accertamenti;

- d. accordino l'accesso a tutti i locali dell'impresa, agli impianti e ai veicoli, nonché a tutte le altre infrastrutture;
- e. consentano il prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare dichiarare vincolanti determinate procedure di prelievo di campioni e di analisi.

Art. 30 Misure

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono, a spese dell'impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni non conformi alle prescrizioni della presente legge.

² Possono in particolare:

- a. vietare l'immissione in commercio di prodotti del tabacco;
- b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione di prodotti del tabacco;
- c. confiscare prodotti del tabacco;
- d. respingere prodotti del tabacco al momento dell'importazione;
- e. vietare la pubblicità o disporre il ritiro, sequestrare i supporti pubblicitari, conservarli d'ufficio o distruggerli;
- f. prendere misure per impedire la promozione delle vendite, nonché sequestrare o distruggere regali o prodotti destinati a essere distribuiti gratuitamente;
- g. vietare la menzione del nome dello sponsor, nonché sequestrare, conservare d'ufficio o distruggere i supporti sui quali è menzionato lo sponsor.

³ Le autorità esecutive possono inoltre obbligare l'impresa sottoposta al controllo a:

- a. accertare le cause delle inosservanze riscontrate;
- b. prendere le misure adeguate per porvi rimedio;
- c. informare le autorità esecutive sulle misure prese.

Art. 31 Misure cautelari

¹ Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sequestrano i prodotti contestati.

² Possono sequestrare i prodotti anche in caso di sospetto motivato, se ciò appare necessario per la protezione dei consumatori o di terzi.

³ I prodotti sequestrati possono essere conservati d'ufficio.

Art. 32 Denuncia penale

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni al diritto sui prodotti del tabacco.

² Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 33 Trattamento dei dati personali

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare dati personali, inclusi dati sui procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali, purché ciò sia necessario per l'esecuzione dei loro compiti secondo la presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce il periodo di conservazione e il termine di distruzione dei dati.

Art. 34 Scambio di dati necessari per l'esecuzione

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i compiti loro assegnati dalla legislazione concernente i prodotti del tabacco.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio di dati e la forma nella quale i dati devono essere messi a disposizione.

Art. 35 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale disciplina competenze e procedure per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere e organizzazioni internazionali.

² Dati sui procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere o a organizzazioni internazionali solo se:

- a. lo esigono trattati internazionali o decisioni di organizzazioni internazionali; o
- b. è assolutamente necessario per scongiurare un pericolo immediato per la salute.

Sezione 6: Finanziamento

Art. 36 Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d'esecuzione della presente legge nel loro ambito di competenza.

Art. 37 Emolumenti

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni di cui agli articoli 29–31.

² Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità federali, in particolare:

- a. il loro ammontare;
- b. le modalità di riscossione;
- c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate agli emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

³ A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

⁴ Determina il quadro degli emolumenti riscossi dalle autorità cantonali.

⁵ Può prevedere eccezioni alla riscossione di emolumenti purché sussista un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 38 Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi immette in commercio intenzionalmente prodotti del tabacco che contengono ingredienti nocivi per la salute di cui il consumatore non si aspetta la presenza (art. 6 cpv. 1).

² Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ Il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 12 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 39 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi intenzionalmente:

- a. immette in commercio prodotti del tabacco non conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 6–12);
- b. contravviene alle prescrizioni della presente legge relative alla protezione contro le pratiche ingannevoli (art. 5);
- c. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla pubblicità, sulla promozione delle vendite o sulla sponsorizzazione (art. 13–16, 21); le infrazioni all'articolo 13 lettera b numero 5 sono perseguite conformemente alla LRTV⁸;
- d. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla consegna a minorenni o da parte di minorenni (art. 18);

⁸ RS 784.40

- e. non trasmette alle autorità competenti le informazioni, gli atti, i campioni richiesti o nega loro l'accesso ai propri locali secondo gli articoli 20 e 29.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

Art. 40 Utilizzabilità delle informazioni in un procedimento penale

Le informazioni che le autorità esecutive ottengono richiamandosi all'obbligo di collaborare di cui all'articolo 29 capoverso 2 possono essere utilizzate contro la persona interessata in un procedimento penale solo se questa persona ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

Art. 41 Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicano anche al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 42 Perseguimento penale

¹ Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² Se l'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹¹ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni sull'importazione o alle disposizioni esecutive della presente legge. La procedura è retta dalla DPA¹².

³ Se l'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; questa può essere aumentata adeguatamente.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 43 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

⁹ RS 313.0
¹⁰ RS 631.0
¹¹ RS 641.20
¹² RS 313.0

1. Legge del 9 ottobre 1992¹³ sulle derrate alimentari

Art. 2 cpv. 4 lett. c

⁴ La presente legge non si applica:

- c. ai prodotti sottoposti alla legislazione sui prodotti del tabacco.

2. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁴ concernente la protezione contro il fumo passivo

Art. 2 cpv. 1

¹ Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:

- fumare o inalare prodotti del tabacco secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del ...¹⁵ sui prodotti del tabacco (LPTab);
- fumare prodotti che non contengono tabacco destinati a essere fumati (art. 3 cpv. 2 lett. a LPTab);
- utilizzare prodotti che non contengono tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco e che liberano determinate sostanze destinate a essere inalate contenenti o non contenenti nicotina (art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LPTab).

Art. 44 Disposizione transitoria

¹ I prodotti del tabacco destinati a essere immessi in commercio in Svizzera la cui caratterizzazione non corrisponde a quanto stabilito all'articolo 7 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino all'esaurimento delle scorte.

² È permessa la sponsorizzazione già concordata secondo il diritto anteriore fino alla scadenza del contratto di sponsorizzazione, ma al massimo per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹³ RS 817.0
¹⁴ RS 818.31
¹⁵ RS